
LA FORMULA ESECUTIVA TELEMATICA: STATUS QUO E PROSPETTIVE EVOLUTIVE

Avv. JACOPO RENCRICCA
Avvocato, Studio Legale UniQLegal – Unicredit Legal Advice

[SOMMARIO: 1. Il concetto di formula esecutiva — 2. La possibile telematizzazione della formula esecutiva ante il c.d. Decreto Ristori — 3. L'emergenza epidemiologica e la prassi nei Tribunali — 4. La nuova disciplina dettata dal c.d. Decreto Ristori: delimitazione dell'ambito di applicazione — 5. Decreto Milleproroghe: nuova proroga delle misure emergenziali in materia di giustizia civile — 6. Conclusioni](#)

1. – *Il concetto di formula esecutiva.*

La spedizione in forma esecutiva è l'attestazione spesa sull'originale dell'atto (che rimane conservato in cancelleria ovvero presso i pubblici uffici), mentre la formula esecutiva è apposta in calce ad una copia conforme dell'atto costituente il titolo esecutivo.

Dunque, la funzione della spedizione in forma esecutiva, prevista dall'art. 475 c.p.c. con esclusivo riferimento ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e agli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, consiste nell'identificare la copia dell'atto, che costituisce titolo esecutivo in senso documentale, attraverso l'apposizione della formula riportata dall'art. 475, II c.p.c., e nel differenziarla così dalle altre eventuali copie, che il pubblico ufficiale può rilasciare¹.

La spedizione in forma esecutiva costituisce, quindi, attività necessaria per far sì che il titolo di formazione giudiziale o l'atto pubblico possano esplicare la funzione di titolo esecutivo.

Secondo l'orientamento più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'apposizione della formula esecutiva attiene ai requisiti di regolarità formale del titolo esecutivo in senso stretto e non costituisce, al contrario, elemento essenziale per il dispiegarsi di un'efficacia esecutiva che è già interna al titolo.

Pertanto, ove si contesti la mancanza della formula esecutiva sul titolo notificato ai sensi dell'art. 479 c.p.c., il rimedio esperibile è l'opposizione agli atti esecutivi. Invece, ove si contesti l'esistenza stessa del titolo esecutivo in senso sostanziale, il rimedio esperibile è l'opposizione all'esecuzione (cfr. Cass. 12 febbraio 2019, n. 3967, Cass. 14 novembre 2013, n.25638; Cass. 5 giugno 2007, n. 13069; Cass. 26 ottobre 1992, n.11618).

Dal punto di vista operativo, l'apposizione formale in parola si effettua sulla copia destinata ad essere impiegata per l'avvio dell'esecuzione forzata. In

¹ Così F.P. LUISO, Diritto processuale civile. III. Il processo esecutivo, Milano, 2019, pag. 40

particolare, il comma 2 dell'art. 475 c.p.c. prevede che la copia in forma esecutiva possa essere rilasciata solo alla parte *“a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita”*. Avuto riguardo alla spedizione, l'art. 153 disp. att. c.p.c. prescrive che il cancelliere verifichi che la sentenza o il provvedimento giudiziale sia formalmente perfetto. Ne segue che le verifiche che il pubblico ufficiale compie sono d'indole meramente estrinseca.

2. – *La possibile telematizzazione della formula esecutiva prima del c.d. Decreto Ristori*

L'art. 52 d.l. 24 giugno 2014 n. 90 (conv. con l. 11 agosto 2014, n. 114) - che ha introdotto il comma 9-bis in seno all'art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - ha previsto una significativa novità.

Tale disposizione prevede che:

- *“le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale”;*
- *“il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico”;*
- *“le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale”.*

Alla luce di tale novità legislativa, ci si è domandati se fosse stato possibile apporre la formula esecutiva sulle copie formate ai sensi dell'art. 9 *bis* suddetto.

È stato previsto che il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale siano legittimati ad estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di atti e di provvedimenti, con facoltà di attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.

Al fine di dissipare dubbi circa le modalità operative, il Ministero della Giustizia ha emesso una circolare del 23 ottobre 2015 con la quale viene puntualizzato che la cancelleria debba proseguire ad osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all'estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformità all'originale con contestuale spedizione in forma esecutiva.

Il Ministero, quindi, ha escluso il ricorso a quest'ultima modalità operativa, alla luce di quanto disposto dall'art. 153 disp. att. c.p.c., adducendo che questa

norma non è stata interessata da alcuna recente modifica. Sicché l'attività di rilascio della copia in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c è stata mantenuta in capo alle cancellerie.

3. – *L'emergenza epidemiologica e la prassi nei Tribunali*

L'emergenza sanitaria ha indotto i Tribunali, in concerto con il Ministero, ad adottare dei protocolli interni inerenti all'operatività del rilascio della copia informatica di titoli esecutivi rilasciati in forma digitale.

Dal punto di vista pratico, l'adozione di tali protocolli ha comportato incongruenze e perplessità nella gestione dell'operatività dei Tribunali, facendo sì che si verificasse una disomogeneità di provvedimenti nei Tribunali stessi.

Alcuni Tribunali hanno avvertito l'esigenza di contemperare il ricorso alla via telematica con il rispetto delle disposizioni, in tema di spedizione in forma esecutiva, di cui agli artt. 475 e 476; altri, invece, sempre previa interlocuzione con il Ministero della giustizia, si sono limitati a sottolineare come, nonostante le segnalate novità normative, la spedizione in forma esecutiva rimanga prerogativa del Cancelliere, senza entrare espressamente nella problematica legata alla possibile violazione della previsione di cui all'art. 476 c.p.c.²

In alcuni tribunali si è compiuto un passo ulteriore attraverso protocolli d'intesa con gli ordini, che hanno condotto al rilascio non solo di formule esecutive, ma anche di copie autentiche con modalità telematiche. Il che è assicurato attraverso un impianto a sua volta semplice: il cancelliere verifica la regolarità dell'istanza depositata nel fascicolo telematico, appura il versamento telematico dei diritti di cancelleria e la completezza della documentazione, deposita nel fascicolo telematico l'originale del titolo esecutivo richiesto composto dall'atto e dalla formula, vi appone la propria firma digitale.

Il difensore, in autonomia, si premurerà di autenticare le successive copie della formula esecutiva, conformi a quella rilasciata digitalmente dal Cancelliere, apponendovi la formula di attestazione di conformità. Sulla scorta di ciò, il difensore, munito di titolo esecutivo e di copia conforme digitalmente attestata, è abilitato in tal guisa a rivolgersi direttamente all'UNEP al fine di dare esecuzione al provvedimento.

4. – *La nuova disciplina dettata dal c.d. Decreto Ristori: delimitazione dell'ambito di applicazione.*

La legge di conversione del c.d. "Decreto Ristori" (con l. n. 176/2020) ha introdotto - in seno all'art. 23 del d.l. n. 137/2020 - il comma 9-bis, ai sensi del quale la copia esecutiva dei titoli giudiziari prevista dall'articolo 475 c.p.c. può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza,

² Si v. E. Fabiani - L. Piccolo, Sul punto *Spedizione in forma esecutiva e rilascio di copie esecutive dei titoli esecutivi giudiziari in via telematica: ancora interventi sul processo esecutivo ad opera della legislazione emergenziale da Covid-19*, www.notariato.it

da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento.

Più in particolare, il legislatore, con questa norma, ha previsto:

- che *“la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico”*;
- che *questa copia esecutiva “consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l’intestazione e la formula di cui all’articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l’indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta”*;
- che *“il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere”* e che *“la firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall’art. 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni di per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368”*.

Sempre in forza della medesima norma:

- *“il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono «estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico”*;
- *“le copie analogiche o informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva informa di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma dell’articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all’originale”*

Quel che si ricava, *prima facie*, dalla norma è la legittimazione del cancelliere ad estrarre copia del provvedimento dal fascicolo d’ufficio e a rilasciarne una copia in forma esecutiva, a seguito di una richiesta di parte, sempre formalizzata telematicamente, mediante deposito nel fascicolo d’ufficio.

La copia esecutiva informatica sarà rappresentata, quindi, da un documento firmato digitalmente dal cancelliere che, anche per immagine, riprodurrà la sentenza o altro provvedimento del giudice, aggiungendovi l’intestazione e la formula “corrente” di cui all’art. 475 c.p.c. e inserendovi l’indicazione del soggetto a favore del quale avviene il rilascio. Sicché l’avvicinamento alla giurisdizione telematica, attraverso anche una situazione emergenziale quale quella odierna, conduce sempre di più alla dematerializzazione del processo al fin di digitalizzare tutti gli atti processuali.

Nella prospettiva dell’adeguamento degli adempimenti previsti dalle norme del codice di procedura civile al nucleo di questa disposizione non v’è ratio alcuna per riportare le cancellerie alla spedizione cartacea del titolo esecutivo, in luogo

della perpetuazione – se del caso, in via di prassi – dell’adempimento del compito con gli strumenti informatici³.

Giova, tuttavia, evidenziare che la dottrina ha riconosciuto nella norma introdotta un carattere meramente eccezionale strettamente legata alla necessità di far fronte all’emergenza epidemiologia in atto, così come del resto confermato espressamente dallo stesso legislatore.

Nel dettaglio, è l’art. 23 del d.l. n. 137/2020 che assegna alle previsioni nello stesso contenute (tra cui il comma 9 *bis*) una limitata efficacia temporale, correlata all’emergenza sanitaria in atto. Testualmente, questa norma stabilisce che: *“dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter. Resta ferma fino alla scadenza del medesimo termine l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo”*.

Anche la norma sul rilascio della copia esecutiva in formato telematico, allora, ha efficacia temporale circoscritta allo stato di emergenza sanitaria, inserendosi nella disciplina emergenziale emanata dal legislatore volta a limitare il più possibile i rischi di contagio dell’epidemia in corso, a tutela sia degli operatori che degli utenti.

5. – Decreto Milleproroghe: nuova proroga delle misure emergenziali in materia di giustizia civile

Il c.d. Decreto Milleproroghe (ossia il d.l. 228/2021 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»), all’art. 16, ha previsto la proroga delle disposizioni emergenziali in materia di giustizia civile. Nello specifico, vengono prorogate al 31 dicembre 2022 *«le disposizioni di cui all’art. 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020, nonché le disposizioni di cui all’art. 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del d.l. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 176/2020, in materia di processo civile e penale»* (art. 16, comma 1).

Rientrano pertanto nella proroga: l’obbligo di pagamento telematico del contributo unificato (art. 221, d.l. 34/2020, co. 3), la trattazione scritta (co. 4), il

³ . Fabiani - L. Piccolo, Sul punto *Spedizione in forma esecutiva e rilascio di copie esecutive dei titoli esecutivi giudiziari in via telematica: ancora interventi sul processo esecutivo ad opera della legislazione emergenziale da Covid-19*, www.notariato.it

deposito telematico dinanzi alla Corte di Cassazione (co. 5), l'udienza da remoto (co. 6 e 7), il giuramento scritto del c.t.u. (co. 8) e l'udienza a porte chiuse (art. 23, co. 3, d.l. n. 137/2020). Quanto all'udienza da remoto, essendo stato fatto oggetto di proroga anche l'art. 23, co. 7, del d.l. 137/2020, resta in vigore anche la norma che consente al giudice di partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.

Per quanto ci interessa, risulta, altresì, prorogata al 31 dicembre 2022 la disposizione contenuta nell'art. 23-bis d.l. 137/2021, relativa alle copie esecutive telematiche e all'estensione di tutte le ricordate disposizioni emergenziali, in quanto compatibili, agli arbitrati rituali (art. 23, co. 10, d.l. 137/2020).

6. – Conclusioni.

L'emergenza sanitaria ha, involontariamente, dato una accelerazione alla digitalizzazione del processo, affinché anche in operazioni "rotinarie" che oggi, tuttavia, comporterebbero dei rischi dal punto di vista sanitario, si possa contare sulla velocità che caratterizza il processo civile telematico.

Ciò posto, è noto che uno dei pilastri dell'intera struttura del PCT è il riconoscimento del valore giuridico del documento informatico, di cui l'atto processuale telematico costituisce *species*. Risulta, quindi, intuibile come la accennata tendenziale coincidenza tra originale e copia – se traslata sul piano processuale – non possa che avere come naturale conseguenza la sopravvenuta residualità di forme un tempo ritenute essenziali.

In attuazione di tali presupposti si dovrebbe verificare un'uniformità delle prassi comportando un'accelerazione verso una completa digitalizzazione del processo, reso ancora più evidente dalla odierna pandemia che rende non più procrastinabile un cambio di rotta.

In conclusione, è indubbio che l'evoluzione tecnologica e l'avanzare del documento informatico rispetto al tradizionale documento cartaceo potrà in futuro determinare importanti innovazioni anche con riferimento all'attuale disciplina codicistica del titolo esecutivo, incentrata sul concetto di documento tradizionalmente intesa.